**Regolamento comunale in materia di giochi**

**INDICE**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Ambito di applicazione

Art.2 Finalità e principi generali

Art.3 Giochi vietati

Art.4 Tabella dei giochi proibiti

TITOLO II

SALE PUBBLICHE DA GIOCO

Art.5 Definizioni

Art.6 Localizzazioni e requisiti dei locali

Art.7 Adempimenti per l’apertura ed il trasferimento di sala pubblica da gioco

Art.8 Prescrizioni di esercizio e divieti

Art.9 Requisiti morali di accesso all’attività

Art.10 Cessazione dell’attività

Art.11 Caratteristiche dei giochi

Art.12 Utilizzo degli apparecchi: prescrizioni e divieti

Art.13 Pubblicità ed informazione al pubblico

Art.14 Orari

TITOLO III

GIOCO LECITO NEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO

Art.15 Prescrizioni generali

Art.16 Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro e biliardi

Art.17 Giochi leciti che non necessitano del nulla osta dell’Amministrazione dello Stato

Art.18 Sanzioni

Art. 19 Revoca, decadenza, sospensione

Art. 20 Disposizioni finali e transitorie

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. , di seguito TULPS;

- Regolamento di esecuzione del TULPS approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

- Art. 38, commi 1 e 5 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

- Art. 22, comma 6, della l. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall’art. 38, comma 5, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

- Art. 14 bis del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni;

- DPR n. 616 del 24 ottobre 2003 concernente l’individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del TULPS che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli provati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all’installazione di tali apparecchi;

- Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007 “individuazione del numero massimo di apparecchi di intrattenimento di cui all’art. 10, commi 6 e 7, del TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso i punti vendita;

- Legge n. 189 dell’8 novembre 2012 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute;

- Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007 “individuazione del numero massimo di apparecchi di intrattenimento di cui all’art. 110, commi 6 e 7, del TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici”;

- Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante provvedimenti urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, convertito dalla legge 26 aprile2012, n. 44, che ha assorbito il Decreto Direttoriale 12 ottobre 2011, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 2, comma 3, del Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di giochi pubblici;

- Decreto Direttoriale 22 gennaio 2010, che ha introdotto la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S.;

- Decreto del 27 luglio 2011 del Direttore Generale dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con cui vengono determinati i parametri numerici per l’installazione di apparecchi di gioco di cui all’art. 10, c. 6, del TULPS in esercizi commerciali ed altri;

- Decreto legge 13 settembre 2012 n. 158 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, convertito con modificazioni nella legge n. 189/2012, in particolare art. 7, recante “Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l’attività sportiva non agonistica”;

- Legge 28 dicembre 2015 n. 208, art. 1, commi 918-848, legge di stabilità;

- Legge regionale 27 aprile 2015 n. 6, art. 20, recante “Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d’azzardo patologico (GAP)”.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, anche successive, in materia.

**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, in relazione all’analisi del GAP predisposta dalle ASL del territorio, che ne costituisce parte integrante, disciplina le licenze e le autorizzazioni di competenza comunale relative all’esercizio di giochi leciti in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i., d’ora innanzi TULPS, e dall’art. 20 della Legge Regione Veneto 27 aprile 2015 n. 6, nonché dal vigente regolamento edilizio.

2. Le tipologie dei giochi trattati dal presente regolamento sono:

a) quelle previste dall’art. 110, comma 6 del TULPS, cosiddette new slot e VLT, giochi leciti esercitati in apposite sale pubbliche da gioco, sale dedicate, sale biliardi, agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive, negozi di gioco sale bingo, circoli pubblici e privati; alberghi, locande e pensioni; trattorie, osterie e ristoranti caffè, enoteche e bar con somministrazione di bevande alcoliche e non, stabilimenti balneari e piscine, rivendite di tabacchi ed attività commerciali;

b) apparecchi dell’articolo 110, comma 7 del TULPS;

c) apparecchi meccanici ed elettromeccanici (AM): Biliardo e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo; elettrogrammofono e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone (“juke box”); apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: calcio balilla – bigliardini e apparecchi similari; Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo ( flipper, gioco elettromeccanico dei dardi , cosiddette freccette e apparecchi similari apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: congegno a vibrazione tipo “Kiddie rides” e apparecchi similari; apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi similari.

3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le forme di intrattenimento esercitate su area pubblica e quelle nelle quali è prevalente l’attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo.

ART.2 FINALITA’ E PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune, con il presente Regolamento, si prefigge l’obiettivo di garantire che la diffusione dei locali in cui si pratica il gioco lecito avvenga evitando effetti pregiudizievoli per la sicurezza ed il decoro urbano, la viabilità, l’inquinamento acustico e la quiete pubblica e limitando le conseguenze sociali dell’offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché la dequalificazione territoriale e del valore degli immobili.

2. L'Amministrazione intende prevenire il gioco patologico, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione e valorizzare le forme di aggregazione sociale e di gestione del tempo libero che stimolino la creazione di relazioni positive, la comunicazione e la creatività.

3. Le procedure amministrative connesse all’apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente Regolamento si informano ai seguenti principi:

a) tutela dei minori;

b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di:

b1. contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d’azzardo, in funzione della prevenzione del gioco d’azzardo patologico;

b2. contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall’abuso del gioco d’azzardo, con particolare riferimento alla necessità di limitare i rischi derivanti dal fenomeno della sindrome da gioco patologico e dall’effetto che questi potrebbero avere nel contesto familiare;

c) tutela dell’ordine pubblico, della sicurezza e del decoro urbano, della salute e della quiete della collettività, limitatamente a quanto di competenza degli Enti Locali, fatte salve le prioritarie attribuzioni statali in materia;

4.Ai sensi dell’articolo 9 del TULPS, l’Amministrazione comunale, nella veste di Autorità locale di Pubblica Sicurezza, si riserva la facoltà di imporre vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione al termine di un procedimento di valutazione in relazione a:

a) rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;

b) della prossimità dei locali sede dell’attività a luoghi di pubblico interesse di cui al successivo art.7;

c) questioni di igiene e sicurezza pubblica.

5. I procedimenti amministrativi di cui al presente atto rientrano nella competenza dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) preposto al rilascio dell’autorizzazione.

ART. 3 GIOCHI VIETATI

1. L’esercizio del gioco d’azzardo è vietato in tutte le sue manifestazioni e l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie, ad eccezione degli apparecchi e congegni consentiti dalla legge statale.

2. Sono altresì vietati tutti gli apparecchi e congegni che sono privi del nulla osta, ove necessario, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

3. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.

4. Sono vietati gli apparecchi e i congegni automatici, semiautomatici da trattenimento e da gioco di abilità che, comunque denominati, si richiamino alle regole dei giochi indicati nella tabella dei giochi proibiti, qualunque siano i simboli adottati.

ART. 4 TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

1. Sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell’apposita tabella predisposta dal Questore.

2. In tutte le sale pubbliche da gioco o negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco, deve essere esposta, in luogo ben visibile, la tabella predisposta dal Questore, nella quale oltre al divieto delle scommesse, sono indicati i giochi d’azzardo e quelli vietati per motivi di pubblico interesse.

**TITOLO II - SALE PUBBLICHE DA GIOCO SALE BILIARDI – SALE GIOCHI – AGENZIE PER LA RACCOLTA DI SCOMMESSE IPPICHE E SPORTIVE - SALE VLT (videolottery) – SALE BINGO – NEGOZI DEDICATI**

ART. 5 DEFINIZIONI

Si intende per:

1. **sala pubblica da gioco**, in seguito denominata anche “sala giochi”: un esercizio composto da uno o più locali, la cui attività prevalente sia mettere a disposizione della clientela una gamma di giochi leciti e altre apparecchiature per intrattenimento, ad esclusione di quelle che possano configurarsi quale forma di spettacolo. Le sale giochi si distinguono in:

a.1) sale dedicate alle video-lottery (cosiddette VLT) di cui all’art. 88 TULPS di competenza della Questura;

a.2) sale per il gioco del Bingo di cui all’art. 88 TULPS di competenza della Questura;

a.3) negozi dedicati al gioco di cui all’art.38 co. 2 e 4 del D. L. 4 luglio 2006 n.223 (c.d. Bersani), nonché di cui all'articolo 1-bis, del decreto legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall’articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (c.d. Giorgetti), di cui all’art. 88 TULPS di competenza della Questura;

1. **giochi leciti**: biliardo, bowling, carte da gioco ecc., nonché i seguenti apparecchi e congegni automatici, semiautomatici e da gioco di abilità di seguito elencati :

b.1) apparecchi di cui al comma 6 lettera a) dell’art. 110 TULPS;

b.2) apparecchi di cui al comma 6 lettera b) dell’art. 110 TULPS;

b.3) apparecchi di cui al comma 7 lettera a) dell’art. 110 TULPS;

b.4) apparecchi di cui al comma 7 lettera c) dell’art. 110 TULPS;

b.5) apparecchi di cui al comma 7 lettera c-bis) dell’art. 110 TULPS;

b.6) apparecchi di cui al comma 7 lettera c-ter) dell’art. 110 TULPS;

b.7) giochi vari (biliardo, bowling, carte da gioco ecc.).

ART. 6 LOCALIZZAZIONI E REQUISITI DEI LOCALI

1. In linea con quanto stabilito dall’art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. n. 6/2015, sulla base dei criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco, che fanno parte integrante del presente Regolamento, fermo restando l’adeguamento di tali criteri alle indicazioni che verranno fornite in sede di Conferenza Unificata Stato - Regioni, di cui all’art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, e tenendo conto dell’impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all’inquinamento acustico e alla quiete pubblica, l’attività di nuove sale giochi o la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo è consentita in locali che distano almeno 500 metri, da calcolare “in linea d’aria”, dai seguenti luoghi definiti sensibili:

1) istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado;

2) luoghi di culto;

3) impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani e tra questi anche i patronati e gli oratori;

4)strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale, strutture ricettive per categorie protette;

5) giardini, parchi e spazi pubblici attrezzati e non, altri spazi verdi pubblici attrezzati e non;

6)siti museali;

7) caserme, aree a servizi, cliniche, luoghi di particolare valore civico, espressamente individuati dai Comuni.

2. Al fine della tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, all’interno del locale non potranno essere presenti sportelli bancari, postali o bancomat.

3. L’esercizio delle attività di cui al presente titolo è comunque vietato:

a) negli immobili di proprietà della Civica Amministrazione, che opererà inoltre affinché analogo divieto venga introdotto con riferimento agli immobili delle società partecipate della stessa;

b) nei chioschi su suolo pubblico.

4. I nuovi locali adibiti alle attività disciplinate dal presente titolo devono essere ubicati esclusivamente al piano terra degli edifici, purché non all’interno o adiacenti a unità immobiliari residenziali; non è ammesso l’utilizzo di locali interrati o seminterrati e l’accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla pubblica via; i giochi di cui ai commi 6 e 7 del citato art. 110 del TULPS, essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area separata ed opportunamente delimitata rispetto ad altri giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale. L’esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.

5. Ai fini della gestione dell’attività di sala giochi e l’installazione di giochi, i locali devono essere conformi:

a) alla normativa vigente in materia di barriere architettoniche;

b) alla normativa vigente in materia di inquinamento acustico;

c) alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro;

d) ai regolamenti locali di Polizia Urbana;

e) alla normativa urbanistica edilizia vigente.

6. I servizi igienici devono essere almeno 2 (di cui uno riservato per gli addetti ed uno per il pubblico, accessibili ai disabili); superando i mq. 50,00 i servizi per il pubblico devono essere divisi per maschi e femmine, garantendo l’accessibilità ai disabili;

7. Il locale deve rispondere ai requisiti di sorvegliabilità previsti dall’art. 4 del D.M. 564/92 modificato con successivo decreto 5 agosto 1994, n. 534.

Sono fatti salvi i titoli abilitativi in essere prima dell’entrata in vigore del presente provvedimento ed in corso di validità, fermo restando quanto previsto dall’art. 19 del presente Regolamento.

ART. 7 ADEMPIMENTI PER L’APERTURA ED IL TRASFERIMENTO DI SALA PUBBLICA DA GIOCO

1. L’esercizio delle attività di sale pubbliche da gioco di competenza comunale, il loro ampliamento o riduzione, il subingresso sono soggette alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90, in riferimento all’art. 86 del TULPS, all’art. 19 del DPR n. 616/1977, in conformità alle norme disciplinate dal Titolo I.

Parimenti, la nuova collocazione di giochi leciti e/o di apparecchi da intrattenimento, di cui ai commi 6, lettera a) e 7 dell’art. 110 TULPS, nonché le loro variazioni numeriche sono soggette alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, nel caso in cui avvenga all’interno di esercizi non abilitati, ai sensi dell’art. 86 del TULPS.

Diversamente la collocazione di giochi leciti e/o di apparecchi da trattenimento di cui al comma 6 lettera a) e 7 dell'art. 110 TULPS all’interno di esercizi abilitati ai sensi dell’art. 86 TULPS, non è soggetta ad alcuna comunicazione.

La collocazione di tipologie di giochi di cui all’art. 5 comma 1 lettera b.7 sia all’interno di esercizi abilitati ai sensi dell’art. 86 o 88 TULPS che all’interno di altre tipologie di esercizi aperti al pubblico, non è soggetta ad alcuna comunicazione.

2. Per l’apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive e per sale dedicate all’installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT (Video Lottery Terminal), di cui all’art. 110, comma 6, lettera b) del TULPS, dovrà essere ottenuta la prescritta licenza di cui all’art. 88 del TULPS rilasciata dalla Questura.

3. La Segnalazione certificata di Inizio Attività di inizio attività, di cui al comma 1, nonché l’istanza, di cui al comma 2, sono redatte su apposita modulistica scaricabile dal sito internet comunale ed inviate in via esclusivamente telematica al SUAP, corredate di tutti i documenti indicati sul modello. Tutta la corrispondenza verrà inviata dal SUAP via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC del soggetto che ha provveduto all’invio telematico della pratica.

4. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività per nuova apertura o ampliamento di sala pubblica da gioco, di cui al comma 1, deve essere corredata da:

a) relazione descrittiva dei locali, a firma di tecnico abilitato, contenente la dichiarazione del rispetto delle distanze e dei divieti di cui all’art. 6, la superficie totale ed utile degli stessi, la capienza massima, l’indicazione degli ingressi, delle eventuali uscite di sicurezza e dei servizi igienici;

b) planimetria dei locali in scala 1:100, datata e firmata, che riporti le superfici dei locali, la loro destinazione funzionale e la disposizione degli apparecchi, con particolare riferimento a quelli appartenenti alla tipologia dell'articolo 110, comma 6 e 7, del TULPS ;

c) dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformità dell’impianto elettrico alle normative vigenti in materia;

d) copia dei nulla osta, denunce e certificazioni, ove previsti, rilasciati dall’Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli per ogni apparecchio, anche ai sensi dell’art. 14 bis DPR n. 640/1972;

e) certificato di prevenzione incendi, ove previsto dalla legge.

5. L’istanza di autorizzazione, di cui al comma 2, deve essere corredata da:

a) relazione descrittiva dei locali, a firma di tecnico abilitato, contenente la dichiarazione del rispetto delle distanze e dei divieti di cui all’art. 6, la superficie totale ed utile degli stessi, la capienza massima, l’indicazione degli ingressi, delle eventuali uscite di sicurezza e dei servizi igienici;

b) planimetria dei locali in scala 1:100, datata e firmata, che riporti le superfici dei locali, la loro destinazione funzionale e la disposizione degli apparecchi da gioco, con particolare riferimento a quelli appartenenti alla tipologia dell'articolo 110, comma 6 e 7, del TULPS ;

c) dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformità dell’impianto elettrico;

d) copia dei nulla osta, denunce e certificazioni, ove previsti, rilasciati dall’Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli per ogni apparecchio, anche ai sensi dell’art. 14 bis DPR n. 640/1972;

e) certificato di prevenzione incendi, ove previsto dalle legge.

L’autorizzazione è rilasciata entro 90 giorni dal ricevimento della domanda da parte del SUAP, dopo le necessarie verifiche endoprocedimentali, termine decorso il quale la domanda si intende accolta (art.20 L.241/90 s.m.i.).

ART. 8 PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO E DIVIETI

1. E’ ammessa la rappresentanza nella gestione dell’attività da parte di soggetto che abbia i requisiti previsti e che, a tal fine, deve risultare autorizzato.

2. I giochi devono essere leciti e tali da non presentare rischi per l’incolumità degli utilizzatori;

3. Gli apparecchi da gioco di cui all’art.110, comma 6 e 7, del TULPS devono essere dotati del Nulla Osta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

4. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco, di cui all’art. 10, commi 6 e 7, all’interno dei circoli privati e all'esterno dei locali.

5. Il numero massimo degli apparecchi da gioco di cui all’art.110, comma 6 del TULPS è stabilito dal Decreto 27 luglio 2011 “ Determinazione dei criteri e parametri numerici quantitativi per l’installabilità di apparecchi di cui all’art.110, comma 6 del TULPS” del Ministero dell’Economia e delle Finanze e s.m.i.

6. Il titolare dell’esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.

7. Costituisce esercizio non autorizzato dell’attività di sala giochi, punito ai sensi delle vigenti normative:

a) il superamento dei limiti numerici previsti dalla legge;

b) la realizzazione, pur nel rispetto formale dei limiti numerici, di sale attrezzate, funzionalmente o strutturalmente con accesso separato dall’attività principale e dedicate all’esercizio dell’attività di intrattenimento mediante giochi e congegni.

8. L’attività di somministrazione è ammessa, previa SCIA da presentare al SUAP e la superficie utilizzata non potrà essere superiore a 1/4 della superficie complessiva del locale.

9. L’attività di somministrazione può essere svolta unicamente negli orari stabiliti per l’erogazione del gioco e non disgiuntamente all’attività di gioco stessa.

10. La superficie utilizzata per la somministrazione è da intendersi come attività meramente accessoria e servente rispetto a quella dell’offerta di gioco pubblico.

11. L’accesso all’area di somministrazione non può avvenire da ingresso diverso da quello di accesso al locale in cui si svolge il gioco e l’area di somministrazione non deve essere collocata immediatamente dopo l’ingresso al locale stesso.

12. Il titolo abilitativo, la tabella dei giochi proibiti e la tariffa dei prezzi devono essere sempre tenute esposte nel locale sede dell’attività in luogo visibile e mostrate agli organi di controllo per gli accertamenti di competenza. Sono inoltre vietate le esposizioni esterne al locale di cartelli, manoscritti e/o proiezioni che pubblicizzano vincite temporali appena accadute o storiche.

13. E’ vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco o di attrazione che si ponga in contrasto con l’art. 7, commi 4, 4bis e 5, del D.L. n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 189 del 2012, nonché la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l’attività di comunicazione istituzionale per pubblicizzare i giochi che prevedono vincite di denaro.

14. Ai sensi dell’articolo 9 del TULPS, oltre alle condizioni previste dalle normative in vigore, chiunque eserciti le attività disciplinate dal presente regolamento deve anche osservare le eventuali prescrizioni che l’autorità comunale ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

15. Al titolare di esercizio che detiene giochi di cui all’art. 110 commi 6 o 7 del TULPS all’interno del proprio locale non possono essere rilasciate concessioni di occupazione suolo pubblico.

ART. 9 REQUISITI MORALI DI ACCESSO ALL’ATTIVITA’

1. Per poter esercitare l’attività, il titolare di impresa individuale deve:

a) essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11 e 92 del TULPS;

b) non essere sottoposto a misure di prevenzione che costituiscano "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" e succ. mod. (antimafia);

c) deve dichiarare di essere in regola con il pagamento di ogni tassa, imposta o onere verso l’Amministrazione Comunale (programma 100);

d) allegare alla domanda di autorizzazione antimafia rilasciato dalla competente autorità.

2. In caso di società, tutte le persone di cui al D.P.R. n. 252/98, art. 2 (AMMINISTRATORI, SOCI) devono essere in possesso dei requisiti morali di cui al precedente comma 1:

a) per le S.N.C.: tutti i soci

b) per le S.A.S: e le S.A.P.A.: tutti i soci accomandatari

c) per le S.P.A. e le S.R.L.: dall’amministratore unico oppure dal Presidente e dai Consiglieri del Consiglio di Amministrazione.

3. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti all’atto della presentazione della SCIA o dell’istanza di autorizzazione e la loro perdita costituisce presupposto per la decadenza.

4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di permesso di soggiorno per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea.

ART. 10 CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’

1. Il titolare di esercizio dell’attività di sala giochi e assimilabili, che cessa di esercitare l’attività a qualunque titolo, deve trasmettere all’Ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta.

ART. 11 CARATTERISTICHE DEI GIOCHI

1. I giochi devono essere leciti e conformi a quanto disposti dalla vigente legislazione nazionale.

2. E' consentita l'installazione e la gestione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di trattenimenti e da gioco di abilità ed aleatorietà, così come definiti dall’art. 110 TULPS e s.m.i. Tali apparecchi dovranno avere le caratteristiche del decreto 11 marzo 2003 e s.m.i. ed essere muniti dei relativi nulla osta rilasciati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

3. E' consentita l'installazione di apparecchi telematici senza vincita in denaro con connessione ad INTERNET, utilizzabili anche come strumenti di gioco da trattenimento, purché autorizzati secondo le vigenti normative e nel rispetto delle condizioni di cui al comma precedente.

4. E' vietata l'installazione e l'uso degli apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo, fatta eccezione per i giochi espressamente ammessi dalla legge.

5. Sono ritenuti giochi proibiti quelli indicati nella tabella predisposta dalla competente Questura.

ART. 12 UTILIZZO DEGLI APPARECCHI: PRESCRIZIONI E DIVIETI

Ai sensi dell’articolo 9 del TULPS le attività di cui al presente Regolamento devono osservare tutte le condizioni stabilite dalle normative vigenti, quelle riportate nella tabella dei giochi proibiti, nonché quelle particolari disposte nel pubblico interesse e di seguito elencate:

a) l’obbligo di installare l’apparecchio in posizione tale da non arrecare intralcio al normale funzionamento dell’esercizio e non arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata;

b) l’obbligo di adottare le necessarie misure per la prevenzione dei rischi e la sicurezza degli ambienti di lavoro, ai sensi della L. 81/2008 e s.m.i.;

c) il divieto di installare qualsiasi gioco all’esterno dei locali o aree destinate all’attività, con esclusione dei soli giochi per bambini, tenendo conto dello spazio a disposizione che deve essere adiacente al fabbricato sede dell’attività e non intralciare il pubblico passaggio, nel rispetto di quanto stabilito dal locale regolamento di occupazione del suolo pubblico;

d) il divieto, già sopra menzionato, di utilizzare per i minori di anni 18 gli apparecchi e i congegni di cui all’articolo 110, comma 6, del TULPS e il divieto del gioco delle carte, del biliardo e altri giochi simili e quant’altro indicato nella tabella dei giochi proibiti per i minori di 14 anni;

e) ove ricorrano le circostanze, sarà rispettato il D.M. 16 febbraio 1982 e s.m.i. in materia di prevenzione incendi;

f) Il rispetto delle vigenti norme in materia di inquinamento acustico;

g) l’impianto elettrico dei locali sarà realizzato in conformità alla vigente normativa di sicurezza, attestato con la procedura di cui alla L. 46/90 e successivi regolamenti di applicazione, come da dichiarazione di conformità sottoscritta da professionista abilitato;

h) Il divieto di apportare modifiche alla normale sistemazione o collocazione degli arredi nel pubblico esercizio, al fine di trasformare il locale in una vera e propria sala da gioco;

i) l’obbligo di osservare le disposizioni legislative in materia di divieto di fumo;

j) Il divieto di attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale giochi.

ART. 13 PUBBLICITA’ ED INFORMAZIONE AL PUBBLICO

1. All’interno dei locali autorizzati a detenere apparecchi da gioco deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi in uso.

2. Deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile un cartello che riporti il divieto di utilizzo degli apparecchi e congegni di cui all’art. 110, comma 6, del TULPS ai minori di anni 18, nonché per quei videogiochi che, per il loro contenuto osceno o violento, siano menzionati nella tabella dei giochi proibiti.

3. Anche all’esterno di ciascun apparecchio o congegno di cui all’articolo 110, comma 6, del TULPS deve essere chiaramente visibile il divieto di utilizzo ai minori di 18 anni.

4. Nel cartello dovrà anche essere menzionata la limitazione di utilizzo ai minori di 14 anni se non accompagnati da un familiare o altro parente maggiorenne per tutti gli altri apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici da gioco di cui all’articolo 110, comma 7, lett. a) e c) del TULPS.

5. I cartelli dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm.210x297 secondo lo standard ISO 216) e dovranno essere scritti in italiano, inglese, francese, spagnolo, albanese, rumeno, arabo e cinese in caratteri chiaramente leggibili;

6. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all’articolo 110 del TULPS, devono essere chiaramente indicati i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti.

7. Nel locale deve essere esposta in modo chiaro e ben visibile, ai sensi dell’articolo 180 del Regolamento di attuazione del TULPS, la S.C.I.A. presentata ai sensi dell’articolo 19 della L. 241/90 e s.m.i. o l’autorizzazione.

8. Nel locale deve essere esposta in modo chiaro e ben visibile la tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore o suo delegato.

9. Ai sensi della legge 8 novembre 2012 n. 189, nonché della L.R. n. 6/2015, gli esercenti sono tenuti a esporre, all’ingresso e all’interno dei locali, il materiale informativo predisposto dall’ASL, diretto ad evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP ed il test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d’azzardo, di cui al comma 4, lettera d) dell’art. 20 della L.R. n. 6/2015.

10. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio. 11. Esternamente a ciascun apparecchio, inoltre, devono essere esposte, in modo chiaro e visibile al pubblico, le informazioni relative agli importi totali delle vincite, al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi; devono inoltre esporre in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco: qualora la stessa percentuale non sia definibile, è indicata la percentuale storica per giochi similari.

12. I cartelli devono avere dimensioni ed essere in numero tale da poter risultare facilmente visibili alla generalità dei giocatori.

13. Non possono comunque essere pubblicizzate con cartelli od altre modalità all’esterno e all’interno dei locali le eventuali vincite conseguite.

14. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine “Casinò”, in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo, né altri termini similari ingannevoli.

15. In ogni caso è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco e di attrazione che si ponga in contrasto con l’articolo 7, commi 4, 4 bis e 5, del decreto legge n. 158 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 189 del 2012, nonché la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l'attività di comunicazione istituzionale, per pubblicizzare i giochi che prevedono vincite di denaro.

16. L’inosservanza delle disposizioni relative al divieto di attività pubblicitaria, di cui al comma 15, che richiama il comma 5 dell’art. 20 della L.R. n. 6/2015, nonché agli obblighi di esposizione ed informazione di cui al comma 9, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 10.000,00; nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 9, si applica la sanzioni amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell’esercizio dell’attività da 10 a 60 giorni.

Art. 14 ORARI

1. In linea con quanto disposto dall’art. 20, comma 3, lettera b) della legge regionale n. 6/2015, gli orari delle sale giochi autorizzate ex art. 86 **ed ex art. 88** del TULPS sono così individuati: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i festivi.

2. Gli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6 del TULPS possono essere messi in esercizio tra le ore 12.00 e le ore 19.30; al di fuori di tale fascia oraria devono essere spenti e disattivati.

3. Nell’ambito di tali limiti il titolare della licenza ha facoltà di scegliere il proprio orario di apertura e di chiusura. L’orario adottato dovrà essere reso noto al pubblico con l’esposizione di apposito cartello, nel quale dovranno anche essere riportati gli estremi della comunicazione inoltrata al Comune.

4. La chiusura infrasettimanale e festiva sono facoltative, se non diversamente disciplinate dall’Ordinanza del Sindaco.

5. La violazione delle disposizioni concernenti la regolamentazione degli orari sopraindicati, tenendo conto dell’impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all’inquinamento acustico e alla quiete pubblica, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di euro 25.00 ad una massimo di euro 500.00, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000, con l’applicazione dei principi di cui alla legge n. 689/1981, i cui proventi sono destinati prioritariamente alle iniziative per la prevenzione della dipendenza da gioco d’azzardo o in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale.

In caso di particolare gravità o recidiva, si applicherà, per un periodo da 1 a 7 giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell’attività delle sale giochi autorizzate, ex art. 86 **ed ex art. 88 TULPs**, ovvero la **sospensione dell’esercizio all’interno del quale sono collocati** gli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, del TULPS.

La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia sta commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione, ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 689/81.

6. Fatta salva l’applicazione delle norme del Codice penale, del Codice civile ed in materia di inquinamento acustico, in caso di necessità, connessa al ricorrente e comprovato disturbo alla quiete pubblica ed inquinamento acustico e nelle altre ipotesi previste dall’articolo 54, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Sindaco dispone con propria ordinanza, anche per singole attività, la riduzione dell’orario di **apertura** delle sale pubbliche da gioco e/o il divieto di utilizzo di apparecchi da gioco rumorosi in particolari orari della giornata.

7.La riduzione dell’orario di cui al comma precedente è disposta dal Sindaco per un periodo:

a) di giorni sette, per la prima volta in cui viene accertato il disturbo alla quiete pubblica;

b) di giorni quindici, in caso di secondo accertamento di disturbo alla quiete pubblica commesso nello stesso anno;

c) di mesi tre, per ogni successivo accertamento al secondo del disturbo alla quiete pubblica, indipendentemente dall’arco temporale di tale accertamento rispetto al precedente.

**TITOLO III -**  **GIOCO LECITO NEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO**

ART. 15 PRESCRIZIONI GENERALI

In nessun caso è consentita l’installazione degli apparecchi da gioco all’esterno dei locali, ad eccezione dei giochi riservati esclusivamente ai bambini.

 ART. 16 APPARECCHI DA DIVERTIMENTO SENZA VINCITA IN DENARO E BILIARDI

Apparecchi di cui all’art. 110, comma 7, lett. a) del TULPS: apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a € 1,00, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita; detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;

apparecchi di cui all’art. 110, comma 7, lett. c) del TULPS: apparecchi e congegni per il gioco lecito basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a € 0,50; detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;

apparecchi di cui all’art.110, comma 7 lett.c-bis) del TULPS: quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;

apparecchi di cui all’art.110, comma 7 lett.c-ter) del TULPS: quelli meccanici ed elettromeccanici, per i quali l’accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.

ART. 17 GIOCHI LECITI CHE NON NECESSITANO DEL NULLA OSTA DELL’AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

1. Giochi per i quali non è previsto il versamento di somme di denaro collegate all’alea della vincita di una somma maggiore o minore, quali carte, bocce, flipper, calciobalilla, ping pong, giochi da tavolo (dama, scacchi, giochi di società in genere), giochi tramite l’utilizzo di specifiche consolle (es. Playstation, Nintendo, Xbox), giochi con il computer senza collegamento a internet.

2. I giochi di cui al presente articolo non sono assoggettati ad alcun procedimento amministrativo e possono essere installati liberamente negli esercizi già autorizzati ai sensi dell’art.86 del TULPS. All’interno dell’esercizio deve comunque essere esposta la Tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.

ART. 18 SANZIONI

1. Fermo restando le sanzioni penali, le violazioni al TULPS di cui al R.D. n. 773/1931 sono punite a norma degli artt. 17bis, 17ter, 17quater e 110 del medesimo.

Le violazioni al presente regolamento non disciplinate dal TULPS o da altre disposizioni normative specifiche sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.

2. In caso di reiterate violazioni, sarà disposta ai sensi dell’art. 10 del TULPS la sanzione della sospensione dell’autorizzazione amministrativa dell’esercizio o della decadenza in caso di grave e reiterate violazioni dello stesso tenore.

3. Inoltre, ai sensi dell’art. 110, comma 10, del TULPS, al titolare di Pubblico Esercizio che configuri gli illeciti di cui all’art. 110, comma 9, l’autorizzazione amministrativa dell’esercizio sarà sospesa per un periodo da 1 a 30 giorni ed in caso di reiterazione sarà revocata.

4.La violazione delle disposizioni concernenti la regolamentazione della distanza dai luoghi sensibili, in ordine all’apertura di nuove sale giochi ovvero di nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo, fermo restando le sanzioni previste dalle specifiche disposizioni normative di settore, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di euro 25.00 ad una massimo di euro 500.00, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, con l’applicazione dei principi di cui alla legge n. 689/1981, i cui proventi sono destinati prioritariamente alle iniziative per la prevenzione della dipendenza da gioco d’azzardo o in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale.

In caso di particolare gravità o recidiva, si applicherà, per un periodo da 1 a 7 giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell’attività delle sale giochi autorizzate, ex art. 86 **ed ex art. 88 TULPS**, ovvero la **sospensione del funzionamento dell’esercizio all’interno del quale sono collocati gli apparecchi** automatici di intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, del TULPS.

La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione, ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 689/81.

5.Per quanto non previsto nel presente Regolamento, vale quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia.

ART. 19 REVOCA, DECADENZA, SOSPENSIONE

1. Il titolo abilitativo decade d’ufficio in caso di:

a) perdita dei requisiti soggettivi da parte del titolare;

b) revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di cui all’art. 86, a seguito di cessazione della licenza di cui all’art. 88 del TULPS;

c) mancata attivazione dell’esercizio entro 180 giorni dal rilascio dell’autorizzazione, salvo proroga per comprovata necessità debitamente documentata;

d) trasferimento di sede o di titolarità dell’azienda oggetto di autorizzazione ex art. 86 e 88 del TULPS;

e) sospensione dell’attività per un periodo superiore a 8 giorni senza darne comunicazione al SUAP, così come previsto dall’art. 99 del TULPS;

f) sospensione dell’attività per un periodo superiore a quello comunicato al Comune o, comunque, superiore a 90 giorni, salvo proroga per comprovata necessità;

g) su richiesta del Prefetto per motivi di ordine pubblico;

h) recidiva o reiterazione delle violazioni previste dall’articolo 110, comma 9, del TULPS da parte del titolare. Per recidiva e reiterazione si intende l’inosservanza per due volte alla medesima disposizione;

i) reiterata violazione delle norme del presente Regolamento, previa contestazione dell’addebito nelle forme e con le garanzie procedimentali di cui alla L. 241/90 e s.m.i. successivamente a provvedimento di sospensione. Per recidiva e reiterazione si intende l’inosservanza per due volte alla medesima disposizione;

j) accertato e reiterato superamento dei limiti di rumore previsti dalle vigenti normative. L’accertamento deve essere effettuato dai competenti organi di controllo, con procedura di cui al precedente punto i). Per recidiva e reiterazione si intende l’inosservanza per due volte alla medesima disposizione;

2. Il titolo abilitativo viene revocato:

a) quando il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini indicati;

b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse, quali a titolo esemplificativo sicurezza urbana, quiete pubblica, viabilità;

c) quando al titolare per due volte nell’arco di 12 mesi viene assegnata la sospensione di cui al comma 5. 3. ll titolo abilitativo viene sospeso:

a) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L’attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a 90 giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l’attività, ripristinati i requisiti mancanti;

b) nel caso in cui l’esercente non rispetti gli orari, le prescrizioni e le eventuali indicazioni operative decise dal Comune, nonché le disposizioni previste dalle normative vigenti e dal presente Regolamento.

4. L’attività può essere sospesa per motivi di igiene e per inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento. Qualora il titolare non provveda al ripristino delle condizioni prescritte dall’autorità entro i termini dalla stessa stabiliti, l’autorizzazione può essere revocata, salvo proroghe per accertata necessità.

5. La sospensione dell’attività, ai sensi dell’articolo 10 del TULPS, in caso di abuso del titolare, intendendosi per tale ogni comportamento in contrasto con il pubblico interesse o con le prescrizioni generali imposte dalla legge, dall’autorità o da quanto contenuto nel presente Regolamento è la seguente:

a) 15 giorni nel caso di comportamento in contrasto con il pubblico interesse;

b) 60 giorni nel caso di comportamento in contrasto con il pubblico interesse o con le prescrizioni generali imposte dalle Legge, dall’Autorità o da quanto contenuto nel presente Regolamento.

ART. 20 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione, mentre le prescrizioni relative alla sola localizzazione e distanze, di cui all’art. 6 che precede, non si applicano agli esercizi già autorizzati, salvo quanto diversamente verrà disposto per tali situazioni pregresse dalla Conferenza Unificata Stato – Regioni, ovvero dalla Regione Veneto.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia.